



Il valore presuntivo delle dichiarazioni fiscali per la??accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale

Descrizione

Con la sentenza del <u>20 novembre 2024 n. 29837</u>, la Corte Cassazione riconferma **la centralitÃ** del dato fiscale nellâ??accertamento e nella quantificazione del danno patrimoniale conseguente ad una lesione.

Il caso riguardava una conduttrice televisiva che, in conseguenza di un errato trattamento chirurgico e dei successivi conseguenti trattamenti medici, era rimasta lontana dalla propria attivit\(\tilde{A}\) con flessione del proprio reddito, come si desumeva dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, in cui si evidenziava effettivamente una flessione delle entrate nell\(\tilde{a}\)? anno immediatamente successivo al fatto lesivo. La decisione, favorevole alla tesi dell\(\tilde{a}\)? attrice, veniva impugnata dai responsabili, obbligati ai relativo risarcimento, i quali affermavano invece l\(\tilde{a}\)? assenza della riconducibilit\(\tilde{A}\) eziologica (al sinistro) della predetta contrazione patrimoniale, ritenendo non sufficiente la mera dichiarazione dei redditi a fondare una presunzione chiara, precisa e concordante.

La Corte di Cassazione, di contrario avviso, rigetta il ricorso, precisando che se: â??i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare il reddito lordo dâ??impresa (costituito dai ricavi cui vanno sottratti i costi se esistenti, al lordo di ritenute dâ??acconto ed oneri deducibili) da esse ricavabile in primo luogo sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice nellâ??ambito della valutazione complessiva della situazione del danneggiatoâ??, gli stessi, anche a fronte dello specifico richiamo operato dallâ??art. 137 del C.d.A.: â??rivestono una particolare rilevanza non ignorabile, perché prese in considerazione espressamente dalla legge come idoneo parametro di riferimento per la quantificazione del danno, ed anche perché autodichiarazioni idonee a vincolare il dichiarante anche verso lâ??erarioâ??.

La Corte poi precisa che ovviamente Ã" possibile contestare tali dati, ma tale onere Ã" a carico della parte che ritiene non significativi al fine di supportare la voce del danno patrimoniale (spettava infatti â??sullâ??attuale ricorrente lâ??onere di fornire la prova contraria, ossia che la



contrazione reddituale nel periodo immediatamente successivo alla operazione cui si sottopose la signora presso lâ??istituto ricorrente non fosse da considerarsi in rapporto causale con lâ??incapacità temporanea di attendere alle proprie attività abituali causatale dallâ??errata esecuzione dellâ??intervento ma derivante da altra causa del tutto autonoma, quale una contrazione di popolarità della signoraâ??).

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 26 Nov 2024